

REGOLAMENTO (CEE) N. 2118/74 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1974

che fissa le modalità di applicazione del sistema dei prezzi di riferimento nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che occorre definire sia le caratteristiche del prodotto per il quale devono essere constatati i corsi che servono di base per la fissazione del prezzo di riferimento e la fase nella quale devono essere effettuate le constatazioni, sia l'importo da prendere in considerazione per le spese di trasporto;

considerando che occorre precisare i dati che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione per la fissazione del prezzo di riferimento;

considerando che, per rendere comparabili il prezzo del prodotto importato e il prezzo di riferimento, occorre precisare le modalità di rilevazione e di calcolo dei corsi del prodotto importato; che occorre stabilire le detrazioni da applicare per riportare alla fase importatore/grossista i corsi del prodotto importato che possano essere constatati soltanto nella fase successiva;

considerando che occorre stabilire l'elenco dei mercati d'importazione rappresentativi sui quali devono essere rilevati i corsi dei prodotti importati; che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, oltre a tali corsi, tutti gli altri elementi necessari per il calcolo del prezzo d'entrata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I corsi da prendere in considerazione per la fissazione dei prezzi di riferimento devono riferirsi alla

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.

fase di commercializzazione «uscita organizzazioni di produttori» o, in mancanza, ad altra fase di commercializzazione comparabile per i prodotti della categoria I, tutti i calibri, presentati imballati, l'incidenza del costo dell'imballaggio essendo compresa nei corsi.

2. L'importo da aggiungere alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro a titolo delle spese di trasporto è calcolato ogni anno forfettariamente per ciascun prodotto al momento della fissazione dei prezzi di riferimento.

Articolo 2

Per la fissazione del prezzo di riferimento, gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione:

- i corsi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, distinti per mese o decade constatati nelle tre campagne precedenti su ciascun mercato rappresentativo situato nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi,
- la media aritmetica dei corsi constatati per gli stessi periodi sugli stessi mercati nelle cinque campagne precedenti la fissazione del prezzo di riferimento.

Articolo 3

1. I corsi da prendere in considerazione per il calcolo del prezzo d'entrata sono quelli constatati sui mercati d'importazione rappresentativi di cui all'articolo 4.

Tuttavia, se sui mercati rappresentativi di uno Stato membro non è disponibile in un dato giorno alcun corso per un prodotto e una provenienza determinati, allorquando si constata che vengono effettuate transazioni su altri mercati dello stesso Stato membro, i corsi da prendere in considerazione per il calcolo del prezzo d'entrata sono constatati su uno o più di tali mercati.

2. Detti corsi sono rilevati e calcolati alle condizioni di cui all'articolo 5.

Articolo 4

Sono considerati rappresentativi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, i mercati seguenti:

Regno del Belgio e Granducato del Lussemburgo	Anversa, Bruxelles
Regno di Danimarca	Copenaghen
Repubblica federale di Germania	Amburgo, Monaco, Francoforte, Düsseldorf, Colonia
Repubblica francese	Parigi-Rungis, Marsiglia, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lione, Tolosa
Irlanda	Dublino
Repubblica italiana	Milano
Regno dei Paesi Bassi	Rotterdam
Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	Londra, Liverpool, Glasgow.

Articolo 5

1. Su ciascun mercato d'importazione rappresentativo, i corsi dei prodotti importati vengono rilevati giornalmente, per prodotto e per provenienza, come appresso:

a) sono constatati:

- per ciascuna varietà o ciascun tipo di prodotto in causa,
- per l'insieme dei calibri disponibili;

b) essi devono riferirsi:

- a prodotti della categoria di qualità I,
- o, in mancanza di questi, a prodotti commercializzati nella categoria di qualità II,
- o, quando i prodotti della categoria di qualità I rappresentino meno del 50 % dei quantitativi totali del prodotto e della provenienza in causa venduti sul mercato, a prodotti rispondenti alle categorie di qualità I e II;

c) essi vengono constatati nella fase importatore/grossista o, se non sono disponibili in tale fase, in quella grossista/rivenditore al minuto.

2. I corsi rilevati conformemente al disposto del paragrafo 1 e constatati nella fase grossista/rivenditore

al minuto vengono diminuiti di un importo uguale al 9 %, per tener conto del margine commerciale del grossista, e di un elemento uguale a 0,5 u.c./100 kg per tener conto delle spese di manutenzione, delle tasse e dei diritti di mercato.

Articolo 6

Ogni giorno di mercato gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto e mercato rappresentativo e per ciascuna provenienza:

a) i corsi quali sono definiti all'articolo 5, riportati all'occorrenza alla fase importatore/grossista e indicati:

- per varietà per le pere estive, le arance e gli agrumi a frutto piccolo per i quali è fissato un prezzo di riferimento,
- per tipo colturale per i cetrioli e i pomodori,
- per tipo di colore (polpa bianca, polpa gialla) per le pesche,
- per gruppo di varietà per le mele e le prugne,
- per prodotto per ciascuno degli altri prodotti considerati,

fermo restando che i corsi di cui al 3°, 4° e 5° trattino sono pari alla media ponderata dei corsi rilevati per ciascuna varietà;

b) gli elementi che devono essere detratti da tali corsi a titolo dei dazi doganali;

c) per quanto possibile, i corsi cui sono applicati i coefficienti vigenti, dopo detrazione dei dazi doganali;

d) gli elementi che devono essere detratti a titolo della tasse all'importazione, diverse dai dazi doganali, la cui incidenza sia compresa nei corsi;

e) per quanto possibile, i corsi da considerare per il calcolo del prezzo d'entrata;

f) i quantitativi totali di ciascun prodotto commercializzati su tale mercato, eventualmente suddivisi per varietà, gruppo di varietà o tipo;

g) i quantitativi commercializzati nella categoria di qualità I, quando per quest'ultima vengono comunicati i corsi.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 1291/70 è abrogato.

Il presente regolamento entra in vigore il 19 agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI
